



VIA FIORENZUOLA N. 22 – 53043 CHIUSI P.Iva 01329850521 – Cod. Fisc. GBBRRT76A11L182F
Tel. 347/4819674 – Tel. 0578/21799 www.grsicurezzalavoro.it MAIL: amministrazione@grsicurezzalavoro.it

FORMAZIONE

SONO **APERTE LE ISCRIZIONI** AI SEGUENTI CORSI CHE SI TERRANNO DAL MESE DI SETTEMBRE 2016:

CORSO PER **ADDETTI ANTINCENDIO**
CORSO PER **LAVORATORI**

CORSO PER **ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**
CORSO PER **RLS**

CORSO PER **HACCP**
CORSO PER **DATORE DI LAVORO**

INOLTRE DAL 1^ SETTEMBRE 2016 SONO ATTIVI I CORSI DI:

“CONTABILITA” – “PAGHE E CONTRIBUTI” – “INGLESE”- “INFORMATICA”

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

PRIVACY: focus su regolamento e linee guida comportamentali.

MANCATI INCIDENTI: Utile per migliorare la prevenzione dei rischi.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: Rischi per la salute e prevenzione

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: La movimentazione manuale dei carichi è stata affrontata la prima volta con l'introduzione della 626/94. L'entrata in vigore del Testo Unico 81/08 invece ha dedicato un titolo apposito a questo rischio, costituito dagli articoli 167/168/169 e dall'allegato XXXIII.

A tal fine è stato pubblicato un volume molto interessante che tratta della movimentazione manuale dei carichi e cosa le PMI e le imprese artigiane devono sapere e fare in presenza di questo rischio. Le prime informazioni del volume citano sia l'art. 168 circa l'obbligo del datore di lavoro di "adottare le misure organizzative necessarie a ridurre il rischio di valutare le condizioni di sicurezza e salute e sottoporre alla sorveglianza sanitaria gli addetti alle attività di movimentazione, sia l'art. 167 che definisce cosa si intende per movimentazione manuale dei carichi. Il volume poi affronta vari quesiti quali: i casi nei quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, quali sono i dispositivi di protezione da indossare, quali sono i rischi a cui sono esposti i lavoratori.

MANCATI INCIDENTI: Cosa si intende per mancato incidente o NEAR MISS? La definizione più diffusa lo definisce come un qualsiasi evento in ambito lavorativo, che potrebbe causare un infortunio, un danno alla salute o la morte, ma solo per una questione di fortuna non ha provocato danni. In realtà il Near Miss non è un mancato incidente ma è un vero e proprio incidente anche se non ha comportato danni alla persona. Appartengono a questa fattispecie anche quegli eventi infortunistici che non necessitano di giorni di assenza dal lavoro. Dal punto di vista della normativa, non esiste un obbligo di valutare o registrare i mancati incidenti o i Near Miss, ma il Testo unico offre molti spunti per il datore di lavoro, in primis quello di "ridurre i rischi alla fonte". Per fare un esempio: se un lavoratore che sta lavorando in altezza lascia un attrezzatura su di un piano senza barriera va segnalata la situazione come potenziale rischio. Se l'attrezzatura disgraziatamente cade ma "per fortuna" non colpisce nessuno, questo si classifica come NEAR MISS. Volendo analizzare l'aspetto in profondità possiamo rappresentare i quasi incidenti come "embrioni" di un infortunio, pertanto si mette in evidenza il fatto che questi vengano prevenuti con tutte le misure di prevenzione a disposizione del datore di lavoro (anche attraverso lo studio dei mancati incidenti). Lo studio dei mancati incidenti fornisce al datore di lavoro tutte le informazioni sulla natura del rischio lavorativo, inoltre i lavoratori dovrebbero essere i primi in grado di evidenziare e descrivere sia i fatti anomali che si verificano e che non hanno procurato danni fisici alle persone, sia quegli eventi senza lesioni che hanno procurato infortuni. Chi non ha mai esclamato "Fortunatamente non mi sono fatto niente, ma se succedeva...". Queste sono situazioni da segnalare immediatamente al fine di ricercare una soluzione. Per fare questo però è fondamentale, in primis, che il personale sia pienamente consapevole di cosa siano i Near Miss e che la gestione di questi ultimi (segnalazione, analisi e presa in carico) sia un fattore determinante per la sicurezza e la tutela della salute all'interno dell'azienda, tanto da considerarlo come un'opportunità di miglioramento, di apprendimento e di crescita, fondamentali per il successo dell'azienda.

PRIVACY: Dal 25 Maggio 2016 è in vigore il nuovo regolamento Europeo (**EU 679/2016**) che tratta della "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati". Diverrà **obbligatorio dal 25 Maggio 2018**, pertanto le imprese avranno due anni di tempo per adeguare i loro sistemi di gestione dei dati al nuovo regolamento, il quale però può essere adottato e utilizzato fin da ora in parallelo con l'attuale codice della Privacy (Dlgs. 196/2003). Nello specifico il nuovo regolamento(art. 40) raccomanda l'utilizzo dei cosiddetti CODICI DI CONDOTTA, una specie dei Codici Deontologici presenti nell'attuale normativa. I Codici di Condotta prima di essere applicati, vanno presentati al Garante della Privacy, il quale emette parere positivo o negativo ed esiste anche la possibilità di monitorare tutto il processo attraverso un organismo in possesso di adeguate competenze, come succede con le certificazioni ISO 9001 e OHS-18001. L'adozione dei Codici di Condotta e meglio ancora della Certificazione permette all'impresa un miglior messaggio di trasparenza verso i propri clienti, fornitori ed istituzioni e un minore impatto su possibili sanzioni. Al momento sono stati presentati al Garante il Codice di Condotta DPMS 44001:2016® e il Meccanismo di certificazione DPCM 44002:2016® che sono in attesa del parere di conformità. Gli adempimenti che le imprese dovranno attuare dipendono da numerosi fattori: dalla clientela servita, dai servizi offerti, dalla tipologia dei dati trattati, dalle modalità di trattamento e dall'obbligatorietà di dotarsi o no del DPO (Responsabile della Protezione dei Dati Personali). Nonostante ci siano ancora due anni per adeguarsi le imprese dovranno attivarsi in anticipo in quanto le attività da fare andranno valutate caso per caso e non si deve escludere la possibilità di impiegare tempo e risorse cospicue.

